



**BANCA CENTRALE EUROPEA**  
VIGILANZA BANCARIA

**Andrea ENRIA**

Presidente del Consiglio di vigilanza

On. Marco Zanni  
On. Francesca Donato  
On. Valentino Grant  
On. Antonio Maria Rinaldi  
Membri del Parlamento europeo  
Parlamento europeo  
Rue Wiertz 60  
1047 Bruxelles  
Belgio

Francoforte sul Meno, 3 luglio 2020

**Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta QZ-034**

Onorevoli membri del Parlamento europeo,

ringrazio per l'interrogazione che mi è stata trasmessa con lettera del 29 maggio 2020 da Irene Tinagli, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari.

Nell'interrogazione viene posto il quesito se i gruppi di Landesbanken e Sparkassen siano esposti a rischi sistemici e se sia opportuno trattare tali gruppi come enti significativi. Tutte le Sparkassen, le Landesbanken e le Landesbausparkassen tedesche rientrano nel settore delle casse di risparmio, che è organizzato tramite l'associazione nazionale Deutscher Sparkassen- und Giro Verband (DSGV). La maggior parte di queste banche ha deciso di applicare principi contabili nazionali per i bilanci consolidati sulla base dell'attuazione a livello nazionale delle opzioni previste per gli Stati membri all'articolo 5 del regolamento sugli IAS<sup>1</sup>. Tali banche hanno fra l'altro predisposto un sistema di tutela istituzionale (institutional protection schemes, IPS) (l'IPS DSGV) approvato dall'autorità competente nel marzo 2007.

Importanti salvaguardie previste dall'assetto della vigilanza contribuiscono a ovviare alla complessità insita nel vigilare su questo settore e sulle opzioni nazionali disponibili per tali banche. Nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) la BCE, assistita dalle autorità nazionali competenti (ANC), vigila direttamente su tutti gli enti classificati come significativi (significant institutions, SI). Gli enti creditizi più importanti che appartengono alla DSGV sono classificati come SI.

Le ANC vigilano direttamente sugli enti meno significativi (less significant institutions, LSI), sotto la supervisione della BCE. I membri della DSGV sono classificati perlopiù come LSI. Nell'esercizio della sua funzione di supervisione, la BCE collabora in stretto raccordo con le ANC per armonizzare ulteriormente l'attuazione delle norme che disciplinano la vigilanza bancaria, assicurando al tempo stesso la coerente

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali.

applicazione degli standard comuni nel sistema tramite l'emanazione di raccomandazioni alle ANC<sup>2</sup>. Ciò contribuisce a creare pari condizioni per tutte le banche dell'area dell'euro. Ove necessario, in casi eccezionali, la BCE può assumere la vigilanza diretta degli LSI (cfr. l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull'MVU<sup>3</sup>). Tuttavia, il fatto che una banca applichi principi contabili nazionali non costituisce di per sé un criterio per classificare un ente creditizio come significativo.

Riguardo all'affermazione sull'utilizzo del metodo di aggregazione contabile per accorpare SI e LSI appartenenti al settore delle casse di risparmio e sul fatto che questo gruppo non è vigilato dalla BCE, vorremmo fornire di seguito alcuni chiarimenti. Come illustrato in precedenza, gli SI e gli LSI che sono membri della DSGV hanno predisposto un IPS. Per coordinare il monitoraggio di tali IPS, nel 2016 la BCE ha messo in atto un indirizzo che stabilisce principi per il coordinamento della valutazione<sup>4</sup> e il monitoraggio di IPS di cui fanno parte SI e LSI<sup>5</sup>. Nel caso specifico dell'IPS DSGV, la BCE e la BaFin, ove competente per la vigilanza di un membro dell'IPS<sup>6</sup>, verificano a intervalli regolari l'adeguatezza degli strumenti dell'IPS per il monitoraggio e la classificazione dei rischi<sup>7</sup> e assicurano che l'IPS conduca la propria analisi dei rischi<sup>8</sup> sulla base di tale indirizzo<sup>9</sup>. Ai fini di un approccio coerente alla verifica e all'applicazione di standard di vigilanza elevati, la BCE e l'ANC pertinente coordinano le loro attività di monitoraggio<sup>10</sup>. Tale monitoraggio nonché il processo complessivo di coordinamento, come indicato nell'indirizzo della BCE, sono svolti facendo salve le competenze della BCE e dell'ANC per la vigilanza prudenziale dei rispettivi membri dell'IPS<sup>11</sup>.

Le dimensioni dell'IPS DSGV e delle sue entità costituenti ne evidenziano l'importanza sistemica. Tuttavia, l'efficace vigilanza degli SI da parte della BCE e degli LSI da parte delle ANC sotto la supervisione della BCE, nonché il monitoraggio coordinato dell'IPS da parte della BCE e dell'ANC assicurano che la rilevanza sistemica sia presa in considerazione. In particolare, il monitoraggio dell'IPS mira soprattutto ad assicurare che l'IPS sia sempre in grado di sostenere gli enti in difficoltà sia in termini di governance, sia in termini di risorse finanziarie adeguate. Va rilevato che il monitoraggio si basa sul bilancio annuale consolidato o aggregato che l'IPS è tenuto a redigere e pubblicare.

---

<sup>2</sup> In particolare la Raccomandazione della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, relativa a specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/10).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

<sup>4</sup> In conformità del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012.

<sup>5</sup> Indirizzo (UE) 2016/1993 della Banca centrale europea, del 4 novembre 2016, che stabilisce principi per il coordinamento della valutazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il monitoraggio dei sistemi di tutela istituzionale di cui fanno parte enti significativi e meno significativi (BCE/2016/37).

<sup>6</sup> Poiché l'IPS DSGV è anche un sistema di garanzia dei depositi, la BaFin è l'autorità designata tedesca ai sensi della direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi.

<sup>7</sup> In conformità dell'articolo 113, paragrafo 7, lettera c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

<sup>8</sup> In conformità dell'articolo 113, paragrafo 7, lettera d), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

<sup>9</sup> Articolo 10, paragrafo 1, dell'Indirizzo della Banca centrale europea (BCE/2016/37).

<sup>10</sup> Articolo 10, paragrafo 2, dell'Indirizzo della Banca centrale europea (BCE/2016/37).

<sup>11</sup> Articolo 1, paragrafo 2, dell'Indirizzo della Banca centrale europea (BCE/2016/37).

Secondo la Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità, il bilancio deve essere sottoposto a revisione. In tale contesto, il revisore esterno che verifica il bilancio annuale predisposto dall'IPS, conferma che il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri dell'IPS siano stati eliminati. Nel caso in cui per un IPS si riscontri un margine di miglioramento, la BCE in raccordo con l'ANC ne verifica il seguito dato dall'IPS. Con i più distinti saluti,

[signed]

Andrea Enria